



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

ORDINANZA SINDACALE

N° 4 del 20 ottobre 2021

Oggetto: incontro di calcio *Napoli- Legia Varsavia* del 21 ottobre 2021, ore 21.00, presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” di Napoli - **Ordinanza Sindacale n. 3 del 19/10/2021. Rettifica e precisazione del punto 3.**

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto: *Divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione dell'incontro di calcio "Napoli - Legia Varsavia" del 21 ottobre 2021, ore 21.00, presso lo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli;*

Vista la nota del 19 ottobre 2021, acquisita dall'Amministrazione comunale a mezzo mail pec con PG/2021/757659 del 20/10/2021 con la quale la Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto precisa che le misure preventive richieste dalle ore 7.00 di mercoledì 20 ottobre 2021 e fino a cessate esigenze di venerdì 22 ottobre 2021 per le zone *Aeroporto Napoli Capodichino ed adiacenze* e *Stazione FS Napoli Centrale ed adiacenze*, sono relative a:

Aeroporto Napoli Capodichino ed adiacenze: viale Ruffo di Calabria

Stazione FS Napoli Centrale ed adiacenze: Piazza Garibaldi

Ritenuto di precisare l'ambito di applicazione del divieto già disposto con la citata Ordinanza Sindacale, al fine della migliore gestione dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica l'incontro di calcio in parola, di particolare rilievo;

Rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l'art.54, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000 n.267;

ORDINA

A rettifica e precisazione del punto 3. dell'O.S. 3 del 19 ottobre 2021, **il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche si applica dalle ore 07.00 del giorno 20 ottobre 2021 e fino a cessate esigenze di venerdì 22 ottobre 2021** a tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree:

Aeroporto Napoli Capodichino ed adiacenze: viale Ruffo di Calabria

Stazione FS Napoli Centrale ed adiacenze: Piazza Garibaldi

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.
- sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.